

N. 40/2021 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE**  
**Sezione I civile**

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:

Cesare Tacconi	<b>Presidente</b>
Fabio Rivellini	<b>Giudice</b>
Heather M.R. Lo Giudice	<b>Giudice Relatore</b>

nel procedimento di reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.* promosso da:

S [redacted] M [redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Borgini e Pasquale Parisi, presso il cui studio in Varese, via Rinaldo Arconati n. 20 è elettivamente domiciliato  
- reclamante -

contro

A [redacted] C [redacted] (C.F. [redacted]) e N [redacted] M [redacted] (C.F. [redacted]), entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Bombaglio e Lorenzo Martinelli, presso il cui studio in Varese, via Rinaldo Arconati n. 51 sono elettivamente domiciliati  
- reclamati -

letti gli atti e i documenti di causa,  
sentito il Giudice Relatore,  
a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ordinanza del 22.12.2020 il Giudice designato accoglieva parzialmente il ricorso cautelare, autorizzando il sequestro giudiziario *ex art. 670, n. 1, c.p.c.* del conto corrente n. [redacted] acceso da M [redacted] M [redacted] e A [redacted] C [redacted] presso la Filiale del [redacted], sita in [redacted], sino alla concorrenza della intera somma ivi depositata e nominando custode il Direttore *pro tempore* della Filiale.

Avverso il provvedimento cautelare ha proposto reclamo S [redacted] M [redacted] deducendo:

- l'inutilità del sequestro parziale concesso in quanto avente ad oggetto un conto vuoto, ovverosia quello cointestato al *de cuius* e alla moglie, asseritamente svuotato dai reclamati già prima del decesso del padre;
- la criptica motivazione del provvedimento impugnato, laddove pur rigettando il sequestro giudiziario richiesto sui conti correnti, depositi titoli, rapporti bancari o finanziari intestati agli

odierni resistenti per insussistenza di contestazioni di sorta in ordine alla proprietà o al possesso degli stessi, avrebbe accolto l'istanza di sequestro con riferimento al conto corrente cointestato, caduto in successione (per la parte che fu del *de cuius*, M [redacted] M [redacted]), rispetto alla cui titolarità non v'è dubbio, essendo controversa la titolarità delle somme ivi giacenti sino al mese antecedente la morte del padre e successivamente transitate sui conti correnti dei reclamati;

- l'omessa motivazione dell'impugnata ordinanza in ordine alla giurisprudenza di merito allegata al ricorso che apre alla sequestrabilità del denaro, benché bene fungibile, nelle forme dell'art. 670 c.p.c., questione su cui il giudice di prime cure della cautela sarebbe rimasto del tutto silente;
- l'erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato con riferimento ai beni non oggetto di sequestro giudiziario ex art. 670, n. 1 c.p.c. la domanda subordinata di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sino alla concorrenza di euro 400.000,00, essendo indubitabile - a parere del reclamante - che in sede di azione di petizione ereditaria e riduzione (ove il testamento fosse giudicato genuino) lo stesso si troverebbe creditore della madre e del fratello, tenuti quantomeno a versare nei suoi confronti la quota di legittima che risulterà all'esito della ricostituzione dell'asse ereditario;
- l'ingiustizia del provvedimento reclamato nella parte in cui ha, infine, rigettato anche l'istanza ex art. 700 c.p.c. per l'emissione di un provvedimento d'urgenza, posto che dichiarati inammissibili entrambi i sequestri proposti non esisterebbe - secondo il reclamante - altra tutela cautelare specifica cui lo stesso avrebbe potuto ricorrere prima di chiedere l'emissione sussidiaria di un provvedimento d'urgenza, come implicitamente riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure della cautela che, pur argomentando in tema di sussidiarietà del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c., avrebbe - di fatto - ommesso di citare il rimedio specifico che il reclamante avrebbe dovuto azionare.

Con il presente reclamo S [redacted] M [redacted] ha, quindi, chiesto la parziale riforma dell'ordinanza reclamata.

Con memoria difensiva depositata in data 19.02.2021 si sono costituiti in giudizio i reclamati, N [redacted] M [redacted] e A [redacted] C [redacted], chiedendo il rigetto del reclamo e, in ogni caso, la revoca dell'ordinanza del 22.12.2020 nella parte in cui, in accoglimento delle istanze avversarie, autorizza il sequestro giudiziario del conto corrente n. [redacted] accesso da M [redacted] M [redacted] e A [redacted] C [redacted] presso la Filiale del [redacted].

Ritiene il Collegio che il reclamo sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accolto nei termini che seguono.

Premesso che - come già condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure della cautela - presupposto per la concessione del sequestro giudiziario è l'esistenza di una controversia, intesa quale contrasto attuale e palese fra le parti che presenti caratteri oggettivi seri e concreti in merito alla proprietà o al possesso di beni mobili o immobili e considerato che, nella specie, non sia revocabile in dubbio la sussistenza di una controversia tra le parti avente ad oggetto i pretesi diritti ereditari del

reclamante a seguito del decesso di M. [redacted] M. [redacted] e, con essi, la titolarità dei beni mobili e immobili oggetto del *relictum*, va – tuttavia – rilevato che è inammissibile – per giurisprudenza pacifica - il ricorso per sequestro giudiziario avente ad oggetto la custodia o la gestione temporanea di beni fungibili, quali il denaro, non essendo configurabile, rispetto ad un bene fungibile, un'esigenza di tutela preordinata a garantire la fruttuosità dell'esecuzione coattiva di una sentenza che dirima la controversia insorta sulla titolarità o sul possesso del bene conteso mediante la consegna o il rilascio forzati di quello stesso bene sul quale è stato autorizzato e posto il vincolo, ma solo una generica esigenza di tutela della garanzia patrimoniale alla quale è preordinato il rimedio del sequestro conservativo in funzione della pronuncia di condanna al pagamento e della fruttuosità dell'espropriazione forzata (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 12595/1991).

E d'altro canto, come anche correttamente evidenziato dal reclamante, non c'è nel caso di specie controversia sulla titolarità dei conti correnti dei reclamati come anche su quello cointestato al *de cuius* e alla C. [redacted], su cui il sequestro giudiziario è stato disposto. La controversia ha, piuttosto, ad oggetto le somme giacenti su tali conti correnti, ovverosia il saldo relativo al conto corrente del *de cuius* al momento dell'apertura della successione e le somme giacenti sui conti correnti dei reclamati ove sarebbe transitato il denaro oggetto delle condotte distrattive lamentate dal reclamante nel mese antecedente la morte di M. [redacted] M. [redacted].

Tuttavia, come già sopra riferito, poiché la finalità del sequestro giudiziario è quella di assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo, in nessun caso il sequestro giudiziario può avere ad oggetto il denaro quale bene fungibile o una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.

Ne segue che ove sia invocata, come nel caso in esame, tutela cautelare a supporto di una domanda di merito di petizione ereditaria volta all'accertamento della qualità di eredi legittimi e ad ottenere la restituzione dei beni che compongono l'asse ereditario, il sequestro giudiziario è lo strumento cautelare corretto per garantire e tutelare nella pendenza del giudizio ordinario esclusivamente la conservazione di quei beni rilevanti nella loro specifica individualità, purché si tratti di beni infungibili e non di crediti o somme di denaro.

In accoglimento della domanda formulata dai reclamati va, pertanto, revocato il sequestro giudiziario disposto dal giudice di prime cure della cautela del conto corrente cointestato a M. [redacted] M. [redacted] e A. [redacted] C. [redacted] e conseguentemente anche la nomina del direttore della filiale [redacted] quale custode dello stesso.

A fronte di ciò, ritiene il Collegio che le ragioni di tutela invocate dal reclamante possano - tuttavia - trovare accoglimento nelle forme del sequestro conservativo, che pure è stato richiesto in via subordinata.



Sul punto, il giudice di prime cure della cautela ha argomentato il rigetto, ritenendo che la domanda di autorizzazione al sequestro conservativo prospettata dal ricorrente in via subordinata non potesse essere accolta, non rientrando le azioni dallo stesso prospettate (azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, azione di collazione, azione di annullamento del testamento) tra quelle di condanna.

Il reclamante, in merito, ha correttamente osservato come senza dubbio alcuno, in sede di azione di petizione ereditaria e di riduzione (ove il testamento olografo prodotto dai reclamati fosse giudicato genuino), egli assumerà la veste di creditore della madre e del fratello quali soggetti nella cui diponibilità si trovano le somme asseritamente sottratte al patrimonio ereditario limitatamente alla quota di sua spettanza.

Ebbene, a mente dell'art. 671 c.c., il giudice può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovuti, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, su istanza del creditore che abbia il fondato motivo di perdere la garanzia del proprio credito.

Il sequestro conservativo rappresenta, quindi, la misura cautelare volta a rendere immodificabile la garanzia patrimoniale per il corso del processo di merito, al termine del quale, se pronunciata sentenza di condanna, il sequestro si converte in pignoramento, il che differenzia tale tipologia di vincolo, funzionale all'espropriazione forzata, dal sequestro giudiziario, teleologicamente preordinato ad un'esecuzione per consegna o rilascio.

È vero, quindi, come riconosciuto dal giudice di prime cure della cautela che siffatta misura, in quanto destinata a convertirsi in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (art. 686, comma 1, c.p.c.) è - di fatto - strumentale solo ad azioni di merito di condanna al pagamento di somme di denaro e non già ad azioni dichiarative o costitutive, ma è altrettanto vero che il reclamante ha indicato tra le azioni di merito che intende esperire anche le azioni petitorie.

Sebbene, infatti, il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquisti per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del *de cuius*, la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario, l'esperimento dell'azione petitoria in esito alle prime due (certamente aventi carattere prodromico rispetto a quest'ultima, oltre che natura costitutiva), in tanto e in quanto volto al recupero di beni ereditari posseduti da altri, si tradurrà nel conseguimento di una pronuncia di condanna alla restituzione di tali beni, che ben può in questa sede trovare tutela nelle forme del sequestro conservativo, quale unica cautela percorribile, posto che il diritto ereditario del reclamante è destinato oramai a sfociare, per la parte del *relictum* abusivamente prelevata, in un diritto di credito.

Verificata, pertanto, la strumentalità della cautela richiesta in via subordinata rispetto all'azione di merito che il reclamante intende esperire, occorre – poi – valutare la sussistenza degli altri requisiti, che non erano stati oggetto di specifica delibazione da parte del giudice di prime cure, limitatosi ad accogliere parzialmente il sequestro giudiziario e non già quello conservativo.

Ai fini dell'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo, come noto, occorre - infatti - la contemporanea sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus*, da intendersi quale verosimiglianza del diritto fatto valere, il Collegio osserva:

- che parte reclamante risulta essere - allo stato (non essendo questa la sede per compiere i dovuti accertamenti sulla validità o meno del testamento olografo prodotto dai reclamati, contestata dal reclamante) - legittimario pretermesso dalla successione del padre Mario Mancini;
- che, in quanto tale, egli avrebbe quantomeno titolo a rivendicare la quota di riserva nei limiti di cui all'art. 542, comma 2, c.c.;
- che, sulla scorta delle allegazioni dedotte e delle produzioni versate in atti, egli ha idoneamente documentato la sussistenza di alcuni movimenti anomali eseguiti dalla moglie in prossimità della morte del marito sul conto cointestato con il *de cuius*, aventi ad oggetto il trasferimento, mediante bonifici bancari, di una somma pari a 600.000,00 su un conto corrente personale esclusivamente a sé intestato e di una somma pari a euro 650.000,00, destinata a mezzo assegni all'altro figlio, N. [REDACTED];
- che dette operazioni sono rimaste del tutto incontestate nella loro legittimità da parte dei reclamati tanto nella prima fase del procedimento cautelare, quanto in sede di reclamo.

Sulla scorta degli elementi probatori offerti da parte reclamante al giudice della cautela, deve ritenersi sufficientemente assolto l'onere del ricorrente di fornire all'organo giudicante tutti gli indizi idonei a giungere - a seguito di un delibazione sommaria - ad una prognosi di probabile esistenza del credito o del diritto fatto valere (Cass. n. 2523/1987). S. [REDACTED] M. [REDACTED] ha, infatti, fornito prova di comportamenti dei reclamati senz'altro sintomatici della loro volontà di disconoscere i diritti sul *relictum* spettanti al reclamante

Altrettanto può dirsi con riferimento al *periculum in mora*, da intendersi come pericolo da infruttuosità, ovverosia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato o "trasformato" e così, di fatto, definitivamente sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c.

Come noto, detto timore non può coincidere con uno *status* meramente "soggettivo" del creditore, ma deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano, quindi, verosimile e ragionevolmente fondato il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito (cfr. Cass. n. 643/1980).

Secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, tale requisito può essere desunto sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi propri della condotta del debitore, che al fine di sottrarsi

all'adempimento ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. n. 6042/1998; n. 6460/1996; n. 3563/1996; n. 902/1990; n. 69/1987).

Ebbene, nel caso di specie, lo spregiudicato contegno tenuto dai reclamati per il compimento del piano distrattivo e l'apprendimento di gran parte del *relictum* mediante le operazioni oggetto di contestazione che hanno considerevolmente ridotto la consistenza della massa ereditaria non garantiscono affatto una prognosi favorevole, ma anzi suffragano il pericolo che la garanzia generica, a dispetto delle ragguardevoli somme incassate, possa risultare irreparabilmente pregiudicata. Ed invero, con il trasferimento di tali somme su conti correnti personali i reclamati, dopo avere gravemente compromesso quella che, per effetto della semplice apertura della successione, rappresenta la naturale garanzia a favore di tutti i coeredi, ovverosia, il *relictum*, hanno - di fatto - determinato una situazione di pericolo attuale al quale il reclamante ha diritto di porre rimedio con l'unico strumento cautelare a sua disposizione, giustappunto, rappresentato dal sequestro conservativo dei beni personali dei coeredi.

Conseguentemente, ritiene il Collegio che sussistano gravi, precisi e concordanti elementi idonei a far ritenere un rischio concreto ed attuale che nelle more della conclusione del giudizio i soggetti reclamati non saranno in grado di avere una garanzia patrimoniale sufficiente in caso di esito vittorioso del procedimento di merito.

Va, pertanto, autorizzato il sequestro conservativo sul patrimonio personale dei reclamati in favore di S. [redacted] M. [redacted], in quanto legittimario pretermesso, leso oltre che dalle disposizioni testamentarie del *de cuius* anche dalla unilaterale apprensione del denaro relitto da parte dei coeredi reclamati, atteso che detta tipologia di cautela appare, allo stato, l'unica in grado di tutelare le sue ragioni nelle more del giudizio di merito dal pericolo di inadempimento da parte dei coeredi che è concreto e attuale se solo si considera la condotta dagli stessi tenuta, essendosi entrambi comportati, con le operazioni oggetto di contestazione, come unici eredi del *de cuius* M. [redacted] M. [redacted].

Quanto alla misura del sequestro conservativo concesso, ritiene il Collegio che lo stesso vada autorizzato fino alla concorrenza massima di euro 182.500,00, sulla scorta dei conteggi operati da parte dei reclamati ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c. ai fini del computo della quota di legittima spettante al reclamante, che non risultano esser stati oggetto di contestazione specifica né innanzi al giudice di prime cure della cautela, né in sede di reclamo.

Quanto alle spese di lite, anche con riferimento a quelle relative alla fase di reclamo, si provvederà all'esito del giudizio di merito.

**P.Q.M.**

letti gli artt. 669 - *terdecies* e 671 c.p.c.,

in accoglimento del reclamo promosso da S. [redacted] M. [redacted] nei confronti di A. [redacted] C. [redacted]  
e N. [redacted] M. [redacted]:



1. **revoca** il sequestro giudiziario del conto corrente n. [redacted] acceso da M [redacted] M [redacted] e A [redacted] C [redacted] [redacted] presso la Filiale del [redacted], Via [redacted], autorizzato con ordinanza del 22.12.2020, e la relativa nomina del direttore *pro tempore* della suddetta filiale quale custode;
2. **autorizza** S [redacted] M [redacted] al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di A [redacted] C [redacted] [redacted] e N [redacted] M [redacted] sino alla concorrenza di euro 182.500,00;
3. **spese** al merito.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile del 5 marzo 2021.

**Il Giudice Relatore**

dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice

**Il Presidente**

dott. Cesare Tacconi

**Depositate in Cancelleria**

Varese, il 10 MAR 2021

**IL CANCELLIERE**  
(Cassa Isabella)

